

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1097

Misure di controllo di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni.

L'Assessore Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario U.O. incaricato e confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue:

Premesso che

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. ha definito, quale azione di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti, l'adozione da parte dei Gestori di un sistema di gestione della sicurezza, nonché l'effettuazione di misure di controllo a cura dell'Ente Pubblico.

Nello specifico l'art. 7 del richiamato D.Lgs. 334/99 dispone che il Gestore degli stabilimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 deve redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Il successivo art. 25 disciplina le misure di controllo, finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione posta in atto dal Gestore ed i relativi sistemi di gestione della sicurezza, inoltre dispone che le verifiche ispettive sono effettuate dalla Regione nelle more della piena attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e che quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono effettuate dal Ministero dell'Ambiente e TTM.

In entrambe le fattispecie gli oneri economici relativi ai controlli sono posti a carico dei soggetti gestori (art. 29 del D.Lgs. 334/99).

La Legge Regionale 7 maggio 2008 n. 6 "Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" troverà applicazione ed efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72 c. 3 del D.Lgs. 112/98.

L'art. 4 comma 1 lett. n) della Legge Regionale n. 6/1999 e smi "Sistema regionale della preven-

zione, istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)", assegna all'Agenzia il compito di fornire il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive, nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie propedeutiche all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale.

Con D.G.R. 801 in data 23.03.2010 è stato stabilito, tra l'altro, di incaricare delle verifiche ispettive l'ARPA Puglia e di dare concreto avvio alle attività.

Con successiva DGR 1553 in data 05.07.2010 sono state definite e approvate, tra l'altro, le linee di indirizzo per lo svolgimento di tali controlli, inoltre è stata definita la tariffa in acconto di euro 5.000,00, posta a carico del gestore.

Dette linee di indirizzo precisano che i verbali di sopralluogo ed i rapporti delle attività svolte siano redatti attenendosi alle linee guida previste dal Decreto Direttoriale n° 232 in data 25.03.2009 del Ministero dell'Ambiente e TTM "Linee guida recanti criteri e procedure con cui andranno condotte nelle more Le verifiche ispettive".

Il richiamato atto Direttoriale prescrive, tra l'altro, al punto 2.6 che, al termine della verifica ispettiva, la Commissione presenta al Gestore le risultanze della stessa e si accerta che siano state chiaramente comprese.

La L.r Puglia n. 38 del 30/12/2011, all'art. 21 comma 1, lettera "a", ha istituito nel Bilancio regionale autonomo - parte entrata, UPB 3.3.1. il Cap. 306 21 20 denominato «Proventi derivanti dall'esercizio delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i.» a cui sono collegati due capitoli di spesa, n° 64 10 10 e n° 64 10 15, a copertura delle attività istruttorie della Regione Puglia e quelle ispettive dell'ARPA Puglia.

Recentemente l'ISPRA (Istituto di supporto al Ministero dell'Ambiente) ed il Sistema delle Agenzie Ambientali ARPA-APPA hanno redatto il documento "Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidenti rilevante", adottato in forma sperimentale con Delibera del Consiglio federale nella seduta del 25 maggio 2011 e definite quali raccomandazioni operative.

Per quanto qui rileva, il richiamato documento ISPRA al punto 5.4.4. suggerisce che "Al termine

della fase operativa, si terrà una riunione con la direzione dello stabilimento e con i responsabili delle funzioni interessate dalla verifica per la presentazione delle risultanze dell'attività ispettiva. L'obiettivo è di presentare i rilievi e le non conformità risultanti dalle analisi svolte, in modo che queste siano comprese in maniera chiara e corretta dai rappresentanti dell'azienda e di discutere i contenuti del rapporto finale."

Considerato che

L'Elenco regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, annovera n° 25 ditte rispetto alle quali l'Arpa Puglia ha svolto n° 5 visite nel corso del 2011 e la stessa Agenzia, con nota prot. n. 60650 in data 09.12.2011, ha comunicato di aver programmato altre n. 6 ispezioni nell'anno 2012.

Nell'ambito della riunione del Comitato di indirizzo di Arpa Puglia, tenutosi il 26.03.2012, sulla scorta di riconsiderazioni operativo/organizzative interne della Struttura Agenziale è stato deciso di dare massimo impulso alle visite ispettive nel corso del 2012, quantificate nel numero di 20.

Il maggiore impegno assunto da Arpa Puglia potrà essere sostenuto economicamente anche grazie alla istituzione dei sopra richiamati capitoli di entrata e di spesa afferenti il Bilancio regionale di previsione.

L'azione amministrativa assunta dall'Autorità competente, a valle del rapporto finale di ispezione, in taluni casi è stata oggetto da parte del Gestore di contestazioni riguardanti l'iter procedurale seguito.

La legge 241/1990 e s.m.i prescrive che l'attività dell'Ente Pubblico deve essere tale da garantire la massima chiarezza delle modalità con cui perviene alla adozione degli atti amministrativi, ne consegue che il Gestore dell'impianto deve avere ben chiare le motivazioni che inducono la struttura pubblica alla formulazione del proprio atto e pertanto deve avere ben chiare e comprensibili le richieste formulate dalla stessa.

Pertanto è opportuno che il Gestore venga reso edotto delle raccomandazioni e delle prescrizioni definite con il rapporto finale di ispezione anche mediante un incontro allo scopo finalizzato.

A tal riguardo, le richiamate linee guida di cui al Decreto Direttoriale 232/2009 prescrivono che (cfr 2.6) *"Al termine della verifica ispettiva, la Commissione ne presenta al Gestore le risultanze e si accerta che siano state chiaramente comprese"*.

Altresì i criteri ed indirizzi *sperimental*i di cui al richiamato documento ISPRA, suggeriscono (cfr 5.4.4)

«Al termine della fase operativa, si terrà una riunione con la direzione dello stabilimento e con i responsabili delle funzioni interessate dalla verifica per la presentazione delle risultanze dell'attività ispettiva. L'obiettivo è di presentare i rilievi e le non conformità risultanti dalle analisi svolte, in modo che queste siano comprese in maniera chiara e corretta dai rappresentanti dell'azienda e di discutere i contenuti del rapporto finale indicati nel paragrafo successivo.»

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la presente proposta di deliberazione, contenente alcune precisazioni in merito a quanto disposto dalla D.G.R. 1553/2010, resesi necessarie sulla scorta delle risultanze delle prime verifiche svolte da ARPA Puglia su alcuni impianti rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.vo 334/99, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente prov-

vedimento da parte del Funzionario U.O. e del Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive approvate con D.G.R. 1553 in data 05.07.2010;
- di precisare che, a conclusione dell'attività ispettiva e prima della trasmissione del rapporto finale di ispezione all'Autorità competente, Arpa Puglia è tenuta ad incontrare il Gestore per presentare le risultanze (raccomandazioni e prescrizioni) dell'attività ispettiva e per accertarsi che le stesse siano state chiaramente comprese dalla Ditta, atteso che tale attività non può che essere utile svolta dall'organo tecnico che ha effettuato gli accertamenti e le conseguenti richieste. Dell'incontro dovrà essere redatto apposito verbale;
- di subordinare l'adozione di ogni provvedimento dell'Autorità competente all'adempimento a quanto sopra precisato;
- di stabilire, in accordo con quanto definito dal Comitato di indirizzo di Arpa Puglia, che nell'anno in corso saranno svolte n° 20 ispezioni su altrettanti stabilimenti rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lvo 334/1999 e smi;
- di stabilire, anche in considerazione dell'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa di cui alle premesse, che a decorrere dal 2013 Arpa Puglia provveda ad organizzare le proprie attività in maniera tale da assicurare ispezioni con cadenza biennale sullo stesso impianto;
- di comunicare, a cura del Servizio Rischio Industriale, il presente provvedimento a ARPA Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1100

DGR n. 960 del 09/06/09 - Approvazione modifiche del regolamento d'uso del marchio di qualità con l'indicazione di origine registrato al n. 006390496 - Ufficio Europeo per l'Armonizzazione del mercato interno (UMAI).

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Alimentazione", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue l'Ass. Fratoianni:

La Regione Puglia con DGR del 09/06/2009, n. 960 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio Prodotti di Puglia.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 24/9/2009, n. 495 ha approvato le procedure applicative del Marchio Prodotti di Puglia che comprendono la Procedura Utilizzo Marchio, la Procedura utilizzo del logo e il Modello tipo di convenzione marchio "Prodotti di Puglia".

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 15/12/2010, n. 431 ha approvato le modifiche alle procedure applicative del regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Puglia".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, con nota DPE 6278 del 22 settembre 2011 ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l'art. 34 TFUE nell'uso di tale marchio di qualità in ragione delle limitazioni ai possibili utilizzatori del marchio medesimo.

La Commissione Europea ha invitato, quindi, le autorità preposte "ad adottare le misure necessarie per rendere l'utilizzazione del marchio comunitario "Prodotti di Puglia" compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 34 del TFUE e a comunicare ai Servizi della Commissione le misure adottate.

La Regione Puglia, con propria nota A00 021 13327 del 30 novembre 2011, nel confermare che intende utilizzare il marchio nel rigoroso rispetto